

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2868

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004

—————

Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione
degli impianti termici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina che regola l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, con particolare riguardo agli impianti di potenza limitata installati nelle abitazioni private.

Un intervento legislativo correttivo si rende infatti necessario al fine di riaffermare il principio di affidamento nella regolazione dei rapporti tra i cittadini e le amministrazioni locali, oggi parzialmente compromesso da una disciplina che trasferisce sui cittadini gli oneri per le attività di controllo di competenza delle stesse amministrazioni.

L'articolo 31 della legge n. 10 del 1991 prevede infatti che «i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

Tale previsione appare iniqua nei confronti dei cittadini che ottemperano regolarmente agli obblighi di manutenzione degli impianti termici installati nelle loro abitazioni, sui quali non deve gravare il costo pieno delle verifiche, e ai quali deve peraltro essere attribuita la responsabilità di gestire correttamente l'impianto e provvedere, rivolgendosi a personale abilitato, alla sua manutenzione periodica.

Per tale ragione, accanto all'obbligo, a carico degli enti locali, di effettuare i controlli atti ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, il presente disegno di legge introduce l'obbligo

a carico dei proprietari e dei terzi responsabili (le persone che occupano l'alloggio anche se non sono i proprietari) di far controllare i propri impianti con cadenza almeno biennale da tecnici qualificati accreditati presso l'ente locale: a seguito della verifica, i tecnici manutentori dovranno trasmettere una dichiarazione di regolarità dell'impianto.

Il comune dovrà quindi effettuare controlli a campione su almeno il 5 per cento degli impianti censiti per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione: in caso di accertamento di irregolarità, il disegno di legge prevede a carico del sottoscrittore della dichiarazione mendace una duplice sanzione: una sanzione affittiva, consistente nella cancellazione dall'elenco dei manutentori accreditati, e una sanzione pecuniaria, quantificata in un minimo di 5.000 euro e in un massimo di 20.000 euro. A carico del proprietario o del terzo responsabile è prevista invece una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro. È demandato a ciascun ente locale il potere di determinare, entro detti limiti, gli importi delle sanzioni.

Infine, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie sono utilizzate per alimentare un apposito fondo, destinato a concorrere al finanziamento delle attività di controllo e verifica dello stato di manutenzione degli impianti termici, nonché al finanziamento delle attività di assistenza, informazione e sensibilizzazione della popolazione, di cui all'articolo 31-bis, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che si introduce con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obblighi e competenze in materia di manutenzione e controlli degli impianti termici)

1. L'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dai seguenti:

«Art. 31. - *(Obblighi relativi all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici).*

– 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 31-bis. - *(Competenza e oneri relativi ai controlli effettuati sugli impianti termici)*

– 1. Le province effettuano sul rispettivo territorio, con cadenza almeno biennale, i controlli e le verifiche utili ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione. Nei comuni con più di quarantamila abitanti, i controlli e le verifiche possono essere svolti dalle amministrazioni comunali, sulla base di apposite intese con le province competenti.

2. Nel quadro delle attività di controllo e verifica di cui al presente articolo gli enti lo-

cali svolgono campagne di informazione e sensibilizzazione circa la corretta gestione e manutenzione degli impianti termici e garantiscono appositi servizi di assistenza all'utenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi di organismi esterni in possesso di specifica competenza tecnica e di adeguata struttura organizzativa, individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

4. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli sugli impianti termici sono posti a carico degli enti».

2. La disciplina di cui all'articolo 31-*bis* comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, introdotta dal comma 1 del presente articolo, non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano già ricorso ad organismi esterni per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica degli impianti termici installati nel rispettivo territorio.

Art. 2.

(Nuove norme in materia di modalità di effettuazione dei controlli)

1. L'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è così modificato:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli enti locali competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre di ogni anno

gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero delle attività produttive una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo anno»;

b) il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero delle attività produttive e all'ENEA, stabilire che i controlli di cui all'articolo 31-*bis* della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si intendano regolarmente svolti nei casi in cui i proprietari di impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione facciano effettuare il controllo degli impianti, con cadenza almeno biennale, da manutentori, a tal fine accreditati presso l'ente ed iscritti in un apposito elenco reso noto agli utenti, tenuti a trasmettere, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato *H*, con timbro e firma del manutentore e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per i manutentori, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione, gli enti sono tenuti ad effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5 per cento degli impianti quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione. In caso di accertamento di irregolarità, il manutentore dell'impianto

sottoscrittore della dichiarazione è punito con la cancellazione dall'elenco dei manutentori accreditati presso l'ente e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 500 (cinquecento) euro e non superiore a 2.000 (duemila) euro, di importo definito da ciascun ente locale nell'ambito del provvedimento di cui al presente comma»;

c) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. Gli enti locali sono tenuti ad effettuare i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione risulti omessa, qualora ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20. Negli altri casi, gli enti locali possono individuare, nell'ambito della propria autonomia, le modalità e la frequenza dei controlli da effettuare ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 31-bis della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In caso di accertamento di irregolarità a seguito di controlli effettuati ai sensi del presente comma, il proprietario dell'impianto o il terzo responsabile è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro, il cui importo sarà definito da ciascun ente locale con apposito provvedimento.

20-ter. Gli enti locali possono stabilire che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 20 e 20-bis confluiscono in un apposito fondo destinato a concorrere al finanziamento delle attività di controllo e verifica dello stato di manutenzione degli impianti termici, nonché al finanziamento delle attività di assistenza, informazione e sensibilizzazione della popolazione, di cui all'articolo 31-bis, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».

